CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

Camera di Commercio Bergamo

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Camera di Commercio Como

Camera di Commercio Cremona

Camera di Commercio Lecco

Camera di Commercio Lodi

Camera di Commercio Mantova

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

CAMERA di COMMERCIO MONZA BRIANZA

Camera di Commercio Pavia

Camera di Commercio Sondrio

cciaa varese
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VARESE

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei soggetti esercenti l'attività di autoriparazione

Decima edizione
18 aprile 2012

CONTATTI

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO
Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/490245
Telefax: 0372/490320
Call-Center 199.509.980
Pec: cciaa@cr.legalmail.camcom.it (solo da Pec)
E-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO
Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.gov.it
Call–Center 800.534.222
Pec: registroimprese@lc.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.imprese@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO LODI
Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.gov.it
Telefax: 0376/234361
Call–Center 199.509.911 (solo per Registro Imprese)
Pec: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.imprese@mn.camcom.it
E-mail: infoartigianato@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Call - center: numero verde 800.226.372. (da Milano e provincia)
Telefono: 02/85152000 (numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Pec: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA
Piazza Cambiaghi, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/2807520
Telefax: 039/2807508
Call-center: 800.177.722
Pec: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.gov.it
Telefono: 0382/3931
Telefax: 0382/393203
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it,
E-mail: albieruoli@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO
Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.gov.it
Telefono: 0342/527252
Telefax: 0342/527202
Pec: registro.imprese@so.legalmail.camcom.it
E-mail: registro.imprese@so.camcom.it
E-mail: albi.ruoli@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.gov.it
Telefax: 0332/295336
Call–Center 848.800.204
Pec: varese.registroimprese@legalmail.it
Sistema Help Desk

INDICE

Campo di applicazione **7**
Normativa di riferimento 7
Definizioni 7
Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione 7
Informazioni aggiuntive 9

Impresa in un giorno **11**
Inizio dell'attività 11
Casi particolari di inizio dell'attività 12
Struttura interna di impresa non del settore 12
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato 12
Trasferimento sede da altra provincia 12
Trasferimento dell'azienda 12
Sospensione dell'attività 13
Apertura di unità locale 13

Requisiti per l'esercizio dell'attività **15**
Requisiti tecnico-professionali 15
Requisiti di onorabilità 17
Avvertenza 18

Il responsabile tecnico **19**
Nomina del responsabile tecnico 19
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico 20
Cessazione e sostituzione immediata dell'unico responsabile tecnico 20
Cessazione dell'unico responsabile tecnico 20
Decesso dell'unico responsabile tecnico 20

Modulistica **23**

Modulistica / costi amministrativi **25**
Impresa in un giorno: imprese individuali e società 25
Responsabile tecnico 25

Titoli di studio abilitanti per la legge 122/92 ..... **27**

Livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL. **29**

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 10 “Imprese di autoriparazione”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;

b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

c) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’AUTORIPARAZIONE

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”.

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

L'attività di autoriparazione si distingue in:

- meccanica e motoristica;
- carrozzeria;
- elettrauto;
- gommista.

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica[1] provviste di officina.
Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della legge n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della legge n. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

1 Art. 5 del D. Lgs. 99/04: "È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro – forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l'iscrizione anche nell'"elenco dei montatori o delle officine autorizzate" tenuto dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ[2]

Le imprese di autoriparazione devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività o nella quale è collocata l'officina utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **"Modello – Requisiti/122L"** e la "SCIA modulistica regionale unificata". Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP. La mancanza del **"Modello – Requisiti/122L"** o della "SCIA modulistica regionale unificata" è condizione di irricevibilità della pratica presentata.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **"Modello – Requisiti/122L"** e la data di sottoscrizione della "SCIA modulistica regionale unificata" devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica[3].

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi pagina 2) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

---

2 Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

3 A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ[4]

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel r.e.a. l'attività di autoriparazione per esclusivo uso interno e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Per l'iscrizione si utilizza l'applicativo Comunica e si allegano il **"Modello - Requisiti/122L"** e la "SCIA modulistica regionale unificata".

Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di autoriparazione, compresa la riparazione di veicoli per esclusivo uso interno, sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ". In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate[5].

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il **"Modello – Requisiti/122L"** per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la "SCIA modulistica regionale unificata". In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;

---

4 La seguente modulistica **"Modello - Requisiti/122L"**, **"Modello - Requisiti/122L (foglio aggiunto)", "Modello Rt - Requisiti/122L", "Ono/122L" e "Reg/122L"** allegata ad una pratica telematica deve essere individuata con il codice documento **"C21"**. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato "autoriparatore", cui si assegna il codice documento **"C21"** (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

5 Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività avvalendosi del medesimo responsabile tecnico dell'impresa conferente presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la "SCIA modulistica regionale unificata"; se invece si avvale di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il **"Modello Rt - Requisiti/122L"** relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica. In entrambi i casi deve essere allegato anche il modello "**Ono/122L**" per ogni nuovo amministratore dell'impresa.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività con lo stesso responsabile tecnico, presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica; se invece riprende la stessa attività avvalendosi di diverso responsabile tecnico deve presentare anche il "**Modello Rt – Requisiti/122L**" relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività deve presentare la Comunicazione unica al Registro delle imprese utilizzando l'applicativo Comunica e allegando il **"Modello - Requisiti/122L** e la "SCIA modulistica regionale unificata".

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) <u>titolo di studio</u>

(verifiche: Università e Istituti scolastici)

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

b) <u>titolo di studio ed esperienza professionale</u>

(verifiche del titolo di studio: Istituti scolastici e Centri di Formazione Professionale; verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore [6] nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di[7]:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è

6 Per settore si intendono le attività di a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista.

7 Il collaboratore coordinato e continuativo è una figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale.

riportata in calce alla guida);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)[8];
- prestatore di lavoro intermittente[9];
- prestatore di lavoro ripartito[10];

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c) <u>esperienza professionale</u>
(verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:
- titolare, amministratore**,** socio, tutti lavoranti iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- operaio qualificato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

8 Il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato è stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non è stato possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).
9 Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.
10 Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

d) <u>casi particolari</u>
(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INAIL)

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione Provinciale per l'Artigianato. Si precisa che il soggetto che dichiara di trovarsi in tale condizione deve essere stato responsabile tecnico per l'attività di autoriparazione di imprese operanti nel settore dell'autoriparazione per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque anni; inoltre se risulta essere iscritto nel Registro delle imprese con la qualifica di preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5 febbraio1992 deve cancellare la precedente posizione, in quanto incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività;
- soggetti che, anche se non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. 18-4-1994, n. 387), dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994, l'attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoranti di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte[11].

Per i **titoli di studio conseguiti all'estero** e per **l'esperienza professionale maturata all'estero** è necessario consultare il Prontuario e il Vadecum pubblicati sul sito internet della Camera di commercio di Brescia.

REQUISITI DI ONORABILITÀ

(verifiche: Casellario giudiziale; controllo antimafia effettuato da Infocamere utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma)

Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nei confronti dei seguenti soggetti:

11 Art. 6 Legge n. 25 del 5 gennaio 1996.

- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative.

AVVERTENZA

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

IL RESPONSABILE TECNICO

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, Direzioni Provinciali del Lavoro)

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il "**Modello - Requisiti/122L"**, deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse[12].

Il responsabile tecnico deve rispettare un *"rapporto di immedesimazione"* con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- socio;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- associato in partecipazione;
- procuratore, con procura relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

---

12 *"… omissis … può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della comunicazione* ***(S.c.i.a.****) dovrà darne esplicita notizia."* (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995). Sull'argomento si riporta altresì il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 113217 del 9 dicembre 2009, *"… omissis … qualora il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore di un'altra, e che queste ultime svolgono l'attività di autoriparazione presso la stessa sede* [officina], *sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni contenute nella sopra citata circolare ministeriale … omissis … purché siano comunque salvaguardati i principi cardine della normativa in parola, ovverosia, lo stabile collegamento del preposto alla gestione tecnica con l'impresa e la continuità ed assiduità della sua prestazione, ed inoltre sia verificata la riferibilità delle imprese "coinquiline" al medesimo soggetto."*

NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al "**Modello Rt - Requisiti/122L".**

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente responsabile tecnico e per la nomina del nuovo allegando il "**Modello Rt - Requisiti/122L"**.

CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese. Per le modalità di comunicazione della sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo del presente Prontuario denominato "Sospensione dell'attività".

DECESSO DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è anche responsabile tecnico

Nel caso deceda il titolare che sia anche preposto alla gestione tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5 febbraio1992 dell'impresa individuale il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

b) impresa individuale artigiana nella quale il titolare è anche responsabile tecnico

In caso di morte[13] dell'imprenditore artigiano che sia anche preposto alla gestione

13 Analogamente anche nel caso d'invalidità e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione.

tecnica di cui all'art. 7 L. 122 del 5-2-1992 la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità[14], per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell'attività sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

c) impresa individuale nella quale il titolare non è responsabile tecnico e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico

Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato "Cessazione dell'unico responsabile tecnico".

14 Articoli 2 e 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

MODULISTICA[4]

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sui siti Internet delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Modello - Requisiti/122L**: segnalazione certificata di inizio attività di autoriparazione e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello - Requisiti/122L** (**foglio aggiunto**): modello per integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal **Modello – Requisiti/122L**;
- **Modello Rt - Requisiti/122L**: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico;
- **Ono/122L**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità;
- **Reg/122L**: modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.

MODULISTICA[4] / COSTI AMMINISTRATIVI

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

UNICA FASE			
	Individuali	**Società**	**Coop. Sociali**
Applicativo Comunica			
• Già modello base	I1[15]/ I2/ UL[15]	S5/ UL[15]	S5/ UL[15]
Modulistica "autoriparatori"			
• Modello - Requisiti/122L	SI	SI	SI
• Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria[16]	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO
• Concessione governativa	€168,00	€168,00	NO

Responsabile tecnico

NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO (per la medesima officina)			
	Individuali	**Società**	**Coop. Sociali**
Applicativo Comunica			
• Già modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
• Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• Modello Rt - Requisiti/122L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria[16]	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO
• Concessione governativa	€168,00	€168,00	NO

15 Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.
16 L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	**Società**	**Coop. Sociali**
Applicativo Comunica			
• Già modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
• Intercalare	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• Modello Rt - Requisiti/122L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO
• Concessione governativa	€168,00	€168,00	NO

CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (con contestuale sospensione dell'attività di autoriparazione)			
	Individuali	**Società**	**Coop. Sociali**
Applicativo Comunica			
• Già Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
• Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparatori"			
• nessuna			
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER LA LEGGE 122/92

(elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA				
Istituto Tecnico Industriale	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
meccanica	X	X		X
meccanica di precisione	X	X		X
industria metalmeccanica	X	X		X
industria navalmeccanica	X	X		X
termotecnica	X	X		X
costruzioni aeronautiche	X	X		X
elettronica industriale			X	
elettronica e telecomunicazioni			X	
elettrotecnica			X	
elettrotecnica ed automazione			X	
perito industriale sperimentale ERGON	X	X		X
perito industriale sperimentale AMBRA			X	
Istituto Tecnico Nautico	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
aspirante alla direzione di macchine di navi merci	X	X		X
Istituto Agrario	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
perito agrario (solo su macchine agrarie)	X			

DIPLOMI DI qualifica e di maturità professionale				
Diplomi di qualifica professionale	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
meccanico riparatore di autoveicoli	X	X		X
operatore meccanico	X	X		X
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X	X
operatore termico	X	X		X
operatore elettronico			X	
operatore elettrico			X	
Diplomi di maturità professionale	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
elettricista installatore ed elettromeccanico			X	
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche			X	
tecnico delle industrie meccaniche	X	X	X	X
tecnico delle industrie chimiche	X	X		X
tecnico dei sistemi energetici	X	X		X
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	X	X	X	X

LAUREE QUINQUENNALI				
Laurea[17]	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
ingegneria meccanica[18]	X	X	X	X
ingegneria elettrica[19]			X	
ingegneria elettronica[20]			X	
ingegneria chimica[21]	X	X	X	X
ingegneria aeronautica[22]	X	X	X	X
fisica[23]	X	X	X	X

DIPLOMI UNIVERSITARI				
Diplomi universitari[24]	**Meccanica e motoristica**	**Carrozzeria**	**Elettrauto**	**Gommista**
ingegneria meccanica	X	X	X	X
ingegneria elettrica			X	
ingegneria elettronica			X	

17 Le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all’entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti “, conseguite in base al vecchio ordinamento.

18 **Ingegneria meccanica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica

19 **Ingegneria elettrica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell’automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell’automazione.

20 **Ingegneria elettronica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell’automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell’automazione.

21 **Ingegneria chimica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza

22 **Ingegneria aeronautica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.

23 **Fisica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, 66/S scienze dell’universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico- fisica per l’ingegneria, LM-58 scienze dell’universo

24 Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo)

IMPIANTISTI	***(OPERAIO SPECIALIZZATO)***
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello V - VI
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello IV - III - II/bis
AUTORIPARATORI	***(OPERAIO QUALIFICATO)***
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - IV – V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV - III - II/bis
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello II - III - IV
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello III - IV - V
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V- IV
PULIZIE ***(SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)***	***(OPERAIO QUALIFICATO)***
CCNL Pulizie e Imprese multi servizi	Livelli III - IV - V

N.B.: I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego.